SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 luglio 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

DELIBERAZIONE 12 maggio 2003.

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea. (Deliberazione n. 115).

03A07354

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2003. Situazione del bilancio dello Stato.

03A08080

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2003, n. **162.**

Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in attuazione dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, ai sensi del quale, per le attività di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unità tecnica – Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riorganizzazione dell'Unità tecnica – Finanza di progetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione dell'Unità tecnica – Finanza di progetto

1. L'organico dell'Unità tecnica – Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di seguito denominata Unità, è costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unità si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa è determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

2. I componenti dell'Unità, di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra:

a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando;

b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico;

c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza.

3. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalità di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti è allegato un *curriculum* comprovante il possesso del tipo di professionalità richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri componenti dell'Unità è stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Supporto amministrativo

1. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile dell'Unità è assicurata dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

Art. 4.

Delibere del Cipe

1. Le finalità e gli obiettivi dell'Unità, nonché le modalità di raccordo con l'attività svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla società Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalità dell'organizzazione interna dell'Unità sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, relative alla nomina dei componenti dell'Unità, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta data fanno parte dell'Unità, ivi incluso il coordinatore, proseguono nell'incarico in qualità di componenti fino alla scadenza del termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118; si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto).* — 1. È istituita, nell'ambito del Cipe, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del Cipe su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'art. 37-*quater* della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Cipe stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di quindici unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il Cipe presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302; si riporta il testo dell'art. 57:

«Art. 57 *(Finanza di progetto).* — 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal Cipe, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.».

— La delibera Cipe 9 giugno 1999, n. 80, recante: «Regolamento istitutivo della Unità tecnica - Finanza di progetto (Art. 7, legge n. 144/1998 e art. 2, comma 3, delibera n. 63 del 9 luglio 1998)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240.

— La delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57, recante: «Finanza di progetto: attuazione art. 571, n. 388/2000 ed integrazioni delibera n. 80/1999», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2001, n. 161.

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002, n. 199; si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera *c)*:

«*c)* richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione della Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppresa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi la nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139), recante: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 2002, n. 90; si riporta il testo dell'art. 8:

«Art. 8 *(Società per il finanziamento delle infrastrutture)*. — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362 del codice civile. La società ha sede a Roma. Il capitale iniziale è pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della società non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. La società, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari:

a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica;

b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*. La società può altresì assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture. È preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera *b)*, sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della società. La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della società da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di società interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalità di cui ai commi 10 e 12, dell'art. 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano il comma 2, dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e la durata in carica dei rispettivi membri. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri.

7. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il bilancio della società è redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

9. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società.

10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

11. La società è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonché allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4.

12. La società non può sciogliersi se non per legge.

12-*bis*. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture».

— La delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 63, recante: «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 1, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 430/1997) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1988, n. 199.

03G0185

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 2003.

Autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale presso i Ministeri degli affari esteri e della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7, che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all'assegnazione del personale collocato in disponibilità;

Vista la richiesta (nota n. 35 del 14 gennaio 2003) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di quranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica, al fine di integrare le dotazioni organiche del personale diplomatico di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e di favorire il coordinamento delle attività all'estero connesse alla sicurezza dello Stato;

Vista la richiesta (nota n. 4447/CD/488 del 27 marzo 2003) del Ministero della giustizia di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di specifiche professionalità tecniche per complessive centonovantacinque unità;

Considerato che dette richieste di avvio di procedure di reclutamento possano essere fatte rientrare nella disciplina di cui all'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto, pertanto, che i Ministeri degli affari esteri e della giustizia possano, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzati ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare una procedura di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica.

Art. 2.

Fermo restando quanto previsto per le procedure di assunzione dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Ministero della giustizia è autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure di reclutamento relativamente ad un contingente complessivo di centonovantacinque unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario, come dalla allegata tabella 1.

TABELLA 1
(prevista dall'art. 2)

Amministrazione	Profilo	Area	Posti autorizzati
Ministero della giustizia	Cancelliere	C1	100
	Esperto informatico	C1	29
	Contabile	C1	35
	Statistico	C1	8
	Esperto linguistico	C1	23
	TOTALE . . .		195

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 164

03A08110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Agata de' Goti (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento), eletto nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2002 per dimissioni della metà più uno dei consiglieri. Il suddetto decreto è stato annullato con sentenza del T.A.R. Campania, pronunciata in data 2 aprile 2003 e depositata in segreteria il 6 giugno 2003.

Nelle more del deposito della citata sentenza undici componenti del corpo consiliare hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 aprile 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 776/13/69/1 del 4 aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 maggio 2003.

Modifica alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Alvito.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A)*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Alvito, in provincia di Frosinone, prot. n. 308 del 17 gennaio 2003, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Alvito alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UDA/2003/922 del 9 aprile 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Alvito, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Alvito vanno attribuiti 1965 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A)* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Alvito, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	D	1965	475	Alvito

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08109

DECRETO 27 maggio 2003.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Villa Latina.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio

2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Villa Latina, in provincia di Frosinone, prot. n. 636 del 17 marzo 2003, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Villa Latina alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. UDA/2003/924 del 9 aprile 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Villa Latina, e che nella base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Villa Latina vanno attribuiti 1845 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Villa Latina, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	D	1845	415	Villa Latina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08108

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Orchestra La Torinese - Soc. Coop. a r.l.» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 24 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Orchestra La Torinese - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 06483420011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pino Barra, nato a Esslingen Neckar (Germania) il 13 novembre 1966, domiciliato in Ivrea (Torino), via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08094

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto di studi Polis - servizio di informazione politica soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 24 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Istituto di studi Polis - servizio di informazione politica soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 02731270019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pino Barra, nato a Esslingen Neckar (Germania) il 13 novembre 1966, domiciliato in Ivrea (Torino), via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08093

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Soc. coop. di Borgonuovo di Rivoli fra lavoratori a r.l.» in liquidazione, in Rivoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 24 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Soc. coop. di Borgonuovo di Rivoli fra lavoratori a r.l.», in liquidazione, con sede in Rivoli (Torino) (codice fiscale n. 00654930015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pino Barra, nato a Esslingen Neckar (Germania) il 13 novembre 1966, domiciliato in Ivrea (Torino), via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08092

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mosaico - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Alatri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Mosaico - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Alatri (Frosinone) (codice fiscale n. 01660680602) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Maria Manzo, nata a Napoli il 22 giugno 1960, domiciliata in Frosinone, via Marconi n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08091

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa edilizia Antares S.r.l.» in liquidazione, in Castelveccana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 21 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Antares S.r.l.», in liquidazione, con sede in Castelvaccana (Varese) (codice fiscale n. 01315540128) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto Brega, nato a Varese il 27 maggio 1964 ed ivi domiciliato in via Bagaini n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08090

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Quadrifoglio coop. edilizia a r.l.» in liquidazione, in Galatina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo in data 12 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Quadrifoglio coop. edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Galatina (Lecce) (codice fiscale n. 01434260756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Nardelli, nato a Lecce il 29 ottobre 1968 ed ivi domiciliato in via Sindaco Lupinacci n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08089

DECRETO 19 giugno 2003.

Annullamento del decreto ministeriale del 3 febbraio 2003 con il quale la società cooperativa «Progresso a r.l.» in liquidazione, in Sannicandro Garganico, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 23/2003 in data 3 febbraio 2003 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 4/2003 in data 24 febbraio 2003 del tribunale di Lucera (Foggia) con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 23/2003 in data 3 febbraio 2003 con il quale la società cooperativa «Progresso a r.l.», in liquidazione, con sede in Sannicandro Garganico (Foggia) (codice fiscale n. 01229450711), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Pia Pennelli, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08088

DECRETO 19 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Belvedere», in Ascoli Piceno.

IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Belvedere» con sede in Ascoli Piceno è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Ferdinando Franguelli;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale venivano conferiti i poteri dell'assemblea al commissario governativo;

Vista la relazione del commissario governativo datata 4 giugno 2003 contenente, tra l'altro, la richiesta di una proroga necessaria per concludere l'opera di risanamento societario;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Ferdinando Franguelli, commissario governativo della società cooperativa «Belvedere», con sede in Ascoli Piceno, sono prorogati per ulteriori dieci mesi a decorrere dal 10 giugno 2003.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08087

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Travel soc. coop. a r.l.», in Leinì, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Travel soc. coop. a r.l.», con sede in Leinì (Torino) (codice fiscale n. 07488890018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dario Quaccia, nato a Ivrea (Torino) il 18 novembre 1960 ed ivi domiciliato in via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08086

DECRETO 19 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Nucleo Urbano», in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile, l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Nucleo Urbano» con sede in Cagliari, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Stefano Manca;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale venivano prorogati i poteri del commissario governativo per ulteriori dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2002 con il quale l'avv. Natale Ditel veniva nominato in qualità di vice commissario governativo;

Vista la relazione del commissario governativo e del vice commissario datata 30 aprile 2003 contenente anche la richiesta di una proroga necessaria per la definizione di tutte le vertenze in atto e per consentire ai soci di prendere possesso degli alloggi;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Stefano Manca, commissario governativo e all'avv. Natale Ditel vice commissario governativo della società cooperativa edilizia «Nucleo Urbano», con sede in Cagliari, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a far data dai precedenti decreti.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 30 novembre 2002 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 26 novembre 2002 nella provincia di Biella;

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 26 novembre 2002 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza, del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Alzano Scrivia, Avolasca, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Casasco, Castellania, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Scrivia, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Lerma, Malvicino, Molino De' Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro D'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Mornese, Paderna, Pozzol Groppo, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rosignano Monferrato, San Sebastiano Curone, Solero, Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Viguzzolo, Rocchetta Ligure, Isola S. Antonio;

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Alice Bel Colle, Avolasca, Bistagno, Bosco Marengo, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Lerma, Melazzo, Merana, Montacuto, Montaldo Bormida, Montechiaro D'Acqui, Ovada, Paderna, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Sant'Agata Fossili, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Terzo, Trisobbio, Molare, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure;

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Cassine, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Stazzano, Vignole Borbera, Rocchetta Ligure;

Asti:

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Costigliole D'Asti, Loazzolo, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime, Vinchio;

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cessole, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime Vigliano d'Asti, Vinchio;

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Castagnole delle Lanze;

Biella:

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 26 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Candelo, Cossato;

Cuneo:

piogge alluvionali dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Cortemilia, Garessio;

piogge alluvionali dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Briga Alta, Castellino Tanaro, Castino, Cigliè, Cortemilia, Diano D'Alba, Feisoglio, Garessio, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pezzolo Valle Uzzone, Priola, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Saluzzo, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

piogge alluvionali dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Mombarcaro;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 14 novembre 2002 al 26 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Buronzo, Rovasenda, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07919

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge persistenti dal 2 giugno 2002 al 12 ottobre 2002 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Salerno: piogge persistenti dal 2 giugno 2002 al 12 ottobre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Alfano, Ascea, Baronissi, Calvanico, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Ceraso, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Laurito, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Petina, Postiglione, Roccadaspide, Rofrano, San Cipriano Picentino, San Mauro la Bruca, Sicignano degli Alburni, Trentinara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07920

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2003.

Sostituzione di un componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Vista la nota ministeriale n. 1060 dell'11 marzo 2003 con la quale il direttore del servizio politiche del lavoro è «autorizzato alla firma degli atti amministrativi e contabili» della direzione provinciale del lavoro di Salerno, in attesa dell'assegnazione delle funzioni al nuovo responsabile;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota n. 972 del 17 giugno 2003 con la quale l'Assindustria di Salerno chiede la sostituzione dell'ing. Prete Andrea, dimissionario, con l'ing. Ferraro Antonio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

L'ing. Ferraro Antonio nato il 23 settembre 1952 a Casalbuono (Salerno) è nominato componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione dell'ing. Prete Andrea ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 20 giugno 2003

Il direttore: BIONDI

03A07964

DECRETO 23 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Centrale», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Preso atto che con verbale di assemblea straordinaria del 26 marzo 1984 la società cooperativa «Centrale» con sede in Oristano è stata sciolta ed il sig. Rundini Gian Paolo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della permanente inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La dott.ssa Perseu Paola nata ad Oristano il 25 gennaio 1966 ed ivi residente, via Libeccio n. 17, con studio in Oristano via Giovanni XXIII n. 10 è nominata liquidatore della società cooperativa «Centrale» con sede in Oristano, costituita in data 7 novembre 1979 iscritta al registro imprese n. 1982, in sostituzione del sig. Rundini Gian Paolo.

Oristano, 23 giugno 2003

Il direttore: USAI

03A07962

DECRETO 23 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «For coop», in Arborea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 dicembre 1996 con il quale la società cooperativa «For Coop» con sede in Arborea è stata sciolta ed il sig. Puddu Amedeo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della permanente inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

La dott.ssa Perseu Paola nata ad Oristano il 25 gennaio 1966 ed ivi residente, via Libeccio n. 17, con studio in Oristano via Giovanni XXIII n. 10 è nominata liquidatore della società cooperativa «For Coop» con sede in Arborea, costituita in data 11 maggio 1983 iscritta al registro imprese n. 5510, in sostituzione del sig. Puddu Amedeo.

Oristano, 23 giugno 2003

Il direttore: USAI

03A07963

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 giugno 2003.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Pesaro - Urbino.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1980 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Viste le note 30 novembre 2002 e 22 marzo 2003 con le quali la provincia di Pesaro Urbino ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 per la realizzazione di due nuovi interventi:

S.P. 89 «Monte Maggio» lavori di sistemazione del piano viabile nel centro abitato di Monte Maggio - importo progetto € 76.469,64;

S.P. 50 «Cantiano - Valdorbia» lavori di sistemazione dell'incrocio con la ex strada statale 3 - importo progetto € 77.468,53 (quota Stato € 23.407,21 quota a carico della provincia € 54.061,32).

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Pesaro-Urbino economie per gli importi sopraspecificati;

Considerato che gli interventi per i quali la provincia di Pesaro-Urbino richiede il finanziamento corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Pesaro-Urbino con i decreti ministeriali n. 992/1989 e 100/1990, per i seguenti interventi:

S.P. 89 «Monte Maggio» lavori di sistemazione del piano viabile nel centro abitato di Monte Maggio - importo progetto € 76.469,64;

S.P. 50 «Cantiano - Valdorbia» lavori di sistemazione dell'incrocio con la ex strada statale 3 - importo progetto € 77.468,53 (quota Stato € 23.407,21 quota a carico della provincia € 54.061,32).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 16 giugno 2003

p. *Il Ministro:* MARTINAT

03A07965

DECRETO 20 giugno 2003.

Recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B*, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2002, recante la traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 90 dell'8 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, sono così modificati:

a) l'allegato *A* è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *A:*

Disposizioni dell'allegato *A* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"»;

b) l'allegato *B* è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *B:*

Disposizioni dell'allegato *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».

2. Le disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2003, in vigore dal 1°gennaio 2003, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2003 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

4. L'allegato *C* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati *A* e *B*, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2003 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 171

ALLEGATO

Modifiche all'allegato *C* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001:

1. Al punto 2., le parole «è il marginale 10599 dell'allegato *B*» sono sostituite con le parole «è il capitolo 1.9 dell'allegato *A*».

2. Al punto 3, le parole «è il marginale 2211 dell'allegato *A*» sono sostituite con le parole «è costituita dalle definizioni di "bombola", "tubo", "fusto a pressione", "contenitore criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla sezione 1.2.1 dell'allegato *A*».

3. Al punto 4, le parole «sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati *A* e *B*» sono sostituite con le parole «sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato *A*» e la parola «rispettivamente» è soppressa.

03A08052

DECRETO 20 giugno 2003.

Recepimento della direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità ed alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli art. 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/11/CE:

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità;

Vista la direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 90 dell'8 aprile 2003 che adegua al proccsso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità ed alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 172

ALLEGATO

Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001 sono modificati nel modo seguente:

1) All'allegato I, punto 10, la lettera k) è modificata nel modo seguente:

«k) limitatore di velocità (montaggio e funzionamento)»

2) L'allegato II è modificato nel modo seguente:

— Il punto 2 è modificato nel modo seguente:

«2. **Condizioni specifiche concernenti le emissioni di gas di scarico**

2.1. *Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)*

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe.

Dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Se il dato non è disponibile o se le autorità competenti degli Stati membri decidono di non servirsene come valore di riferimento, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i valori seguenti:

i) 4,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio (*) e il 1° ottobre 1986;

ii) 3,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.

b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in base alla sezione 4 o alle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo.

4) Emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite.

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Se il dato non è disponibile, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i valori seguenti:

i) Misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4. dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE (**) o modifiche seguenti, il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,3 % vol. Qualora non sia possibile l'identificazione ai sensi della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002 si applica quanto previsto sopra.

ii) Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri/min^{-1}:

tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4. dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o modifiche seguenti, il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,2 % vol. Qualora non sia possibile l'identificazione ai sensi della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002 si applica quanto previsto sopra.

Lambda: 1 ± 0,03 o secondo le specifiche del costruttore.

iii) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformità della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato al punto i), stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.

2.2. *Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)*

a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.

b) Condizionamento del veicolo:

1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti.

2) Fatta eccezione per quanto disposto alla successiva lettera d), punto 5, la prova non può essere considerata negativa se il veicolo non è stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:

i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

c) Procedura di prova:

1) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore;

3) per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;

4) durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore: per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.

d) Valori limite

1) Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE del Consiglio (***).

2) Se il dato non è disponibile o se le autorità competenti degli Stati membri decidono di non servirsene come valore di riferimento, il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello dichiarato dal costruttore o ai valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:

Coefficiente di assorbimento massimo per:

— motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1}

— motori diesel a turbocompressione: 3,0 m^{-1}

— si applica un limite di 1,5 m^{-1} ai seguenti veicoli, omologati secondo i valori limite che appaiono:

a) nella riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE (veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4);

b) nella riga B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);

c) nella riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro5);

d) nella riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE (veicoli commerciali pesanti-EEV, veicolo a impatto ambientale minimo)

o valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchiatura diversa da quella utilizzata per l'omologazione CE.

Qualora non sia possibile l'identificazione ai sensi della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.

3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.

4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.

5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono concludere che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 2.2, lettera b), punto 2 ii). Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono concludere che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 2.2, lettera b), punto 2 ii).

2.3. *Apparecchiatura di controllo*

Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

(*) GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1.
(**) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
(***) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.»

— È aggiunto il seguente punto 3:

«3. **Condizioni specifiche concernenti i limitatori di velocità:**

— ove possibile, controllare che il limitatore di velocità sia stato installato conformemente alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio (*);

— controllare l'integrità della targhetta del limitatore di velocità,

— ove praticabile, controllare che i sigilli del limitatore di velocità ed altri eventuali sistemi di protezione non siano stati indebitamente manomessi.

— ove possibile, controllare che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE di superare i valori previsti.

(*) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.»

03A08051

DECRETO 30 giugno 2003.

Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

Considerata l'esigenza di stabilire le direttive, le modalità ed i programmi dei corsi e degli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori;

Considerata altresì l'esigenza stabilire, in via transitoria, una durata diversificata dei corsi che si svolgono nelle scuole, fino alla completa realizzazione dell'insegnamento dell'educazione stradale di cui all'art. 230 del codice della strada;

Considerata in particolare l'esigenza che il corso svolto nelle scuole sia integrato da più approfondite nozioni di educazione alla legalità, soprattutto in ordine ai comportamenti da tenere sulle strade, al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice della strada;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Programma dei corsi

1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono svolti presso le scuole, ovvero presso le autoscuole.

2. 1. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:

a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;

e) norme sulla precedenza;

f) norme di comportamento;

g) segnali luminosi, segnali orizzontali;

h) fermata, sosta e definizioni stradali;

i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;

l) elementi del ciclomotore e loro uso;

m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;

n) valore e necessità della regola

o) rispetto della vita e comportamento solidale;

p) la salute;

q) rispetto dell'ambiente.

Art. 2.

Svolgimento dei corsi

1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata di 20 ore, così ripartite:

a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;

b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;

c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;

d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.

2. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così ripartite:

a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;

b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;

c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.

3. La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi.

Art. 3.

Esame

1. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti *a)*, *b)* e *c)*; nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da più di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame.

2. L'ammissione all'esame è subordinato all'assenso scritto di un tutore del candidato.

3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:

a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870:

b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri).

4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro.

5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.

6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Art. 4.

Questionari d'esame

1. Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede. Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere:

tutte e tre vere;

due vere e una falsa;

una vera e due false;

tutte e tre false.

2. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO 1

REGISTRO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL CERTIFICATO DI IDONEITA' PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI

(Art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

Scuola ______________________________

Autoscuola ____

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Giorni di frequenza									Data esame

Il responsabile del corso

ALLEGATO 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI

Al Dipartimento dei trasporti terrestri

Ufficio provinciale di ____

Il/La sottoscritt_ ____

Nat_ a ____ Provincia (_____)

Stato ____________________ il ___/_____/_________

Residente a ____ Provincia (_____)

Via/Piazza ____ N. _______

CAP (_____________)

CHIEDE

Di essere ammess_ a sostenere l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.
Il/La sottoscritt_ dichiara di aver sostenuto il corso di preparazione presso _________

____

Il/La sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Data____________________

FIRMA ______________________________________

FIRMA DEL TUTORE______________________________

03A08053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 16/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge n. 64/1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in particolare, il comma 1 che ha apportato modifiche all'art. 8 della legge n. 388/2000, istitutivo del credito d'imposta per gli investimenti, individuandone le fonti di copertura;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e in particolare:

a) gli articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

e, in dettaglio, si:

1. istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate al quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005, complessivamente pari, nel triennio 2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'art. 83 della citata legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005;

2. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per:

gli investimenti pubblici *ex lege* n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, per il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

i seguenti incentivi:

autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n. 488/1999, art. 27, comma 11);

credito d'imposta per gli investimenti (legge n. 388/2000, art. 8, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge n. 138/2002);

credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (legge n. 388/2000, art. 7);

investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (legge n. 289/2002, art. 61, comma 13);

contratti di filiera agroalimentare (legge n. 289/2002, art. 66);

nonché per:

il completamento delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della sostituisci e delle politiche agricole e forestali (legge n. 64/1986);

3. istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, apposito fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di agevolazione alle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonché la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella *D* allegata alla legge n. 289/2002, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003, a 100 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo, nel triennio 2003-2005, di 950 milioni di euro;

4. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per:

incentivi alle imprese per «bandi 488» (decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992);

contratti di programma (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera *e*);

patti territoriali (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera *d*);

contratti d'area (legge n. 662/1 996, art. 2, comma 203, lettera *f*);

5. prevede che la diversa allocazione fra i due fondi sia limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate;

6. dispone che questo Comitato effettui un monitoraggio delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori comunicano i dati sugli interventi effettuati includendo quelli sulla loro localizzazione;

b) l'art. 62 che — aggiornando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 — assegna, per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del centro-nord, provvede, nel contempo, per la copertura degli investimenti avviati sulla base della precedente normativa e dei nuovi investimenti realizzati con le modalità contenute nel medesimo art. 62, nonché riduce l'autorizzazione di spesa, per le finalità di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000 pari a 1.009,9 milioni di euro relativamente a ciascuno dei due esercizi 2004 e 2005, rispettivamente di 335 milioni di euro e di 250 milioni di euro;

c) l'art. 63 che — aggiornando la disciplina del credito d'imposta per l'occupazione, di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 — assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a 125 milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma del credito d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1° gennaio 2003 e, nel contempo, affida a questo Comitato la determinazione, in attuazione dei citati articoli 60 e 61, del limite finanziario complessivo delle risorse destinate al contributo per ciascun nuovo occupato nelle aree del Mezzogiorno e, infine, dispone in ordine alle modalità di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali anteriori al 7 luglio 2002;

d) l'art. 72 che istituisce appositi fondi rotativi, cui affluiscono le somme, iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, e esclude da tale previsione i contributi in conto interessi nonché quelli per la concessione di incentivi per attività produttive, disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma e quelli per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001) e 3 maggio 2002,

n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Vista la propria delibera 24 ottobre 2002, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2002) con la quale si è provveduto ad anticipare risorse, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento del credito d'imposta per investimenti, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 388/2000, con garanzia di reintegro delle medesime in sede di riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;

Vista la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, nella quale il medesimo ha assunto l'impegno di garantire:

tempestività, trasparenza ed efficienza nel trasferimento dei flussi finanziari alle aree sottoutilizzate;

una sede istituzionale di confronto con le parti economiche e sociali, nel processo di assunzione delle decisioni del CIPE in merito al riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate;

un finanziamento non inferiore a 300 milioni di euro annui per il bonus occupazione nel Mezzogiorno;

l'immediata regionalizzazione, in uno con le decisioni di allocazione finanziaria assunte dal CIPE, dei patti territoriali;

un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse, agli undici patti territoriali residui già istruiti;

risorse per la realizzazione del programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, predisposto dalla società Sviluppo Italia e attuabile attraverso «contratti di localizzazione»;

Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è normalmente competente a deliberare l'assegnazione di risorse a favore di vari strumenti d'intervento e il trasferimento di risorse, fra tali strumenti, di un medesimo fondo;

Tenuto conto delle diverse norme che disciplinano il potere di ordinanza in situazioni di grave necessità pubblica e, in particolare, dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che stabilisce che si provveda, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente;

Considerato che le predette deroghe si giustificano sulla base dell'efficacia temporale, necessariamente limitata, di tali ordinanze ai fini di un pronto ritorno alle procedure e modalità ordinarie di intervento, anche in funzione dell'esercizio degli ordinari poteri di programmazione delle risorse e dei connessi poteri di spesa;

Ritenuto in particolare di dover assicurare, agli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998 e sue modifiche, il sufficiente ed indispensabile volume di risorse da assegnare ai vari interventi secondo le ordinarie procedure di programmazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge n. 289/2003 è necessario avviare, presso le amministrazioni responsabili della gestione, un processo di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse ripartite con le proprie richiamate delibere e che, pertanto, è stato predisposto, dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con quelli del Ministero delle attività produttive, uno schema di classificazione articolato secondo il grado di attuazione di detti interventi, allegato alla presente delibera (allegato 1);

Considerata — in attesa che si realizzi tale ricognizione e tenuto conto dell'effettivo stato di definizione degli Accordi di programma quadro (APQ) e di quanto previsto dall'art. 61 della legge finanziaria per il 2003 circa la costituzione del fondo per le aree sottoutilizzate — l'opportunità di anticipare l'utilizzo della nuova procedura, consentendo una diversa articolazione temporale delle risorse assegnate con precedenti deliberazioni di questo Comitato per la stipula delle intese istituzionali di programma, in particolare, permettendo lo spostamento all'anno 2005 di risorse ad esse attribuite per l'esercizio 2003 per un ammontare pari a 200 milioni di euro, e nel contempo di addivenire al reintegro dell'anticipazione disposta con la predetta delibera n. 86/2002;

Ritenuto necessario accantonare, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 60 della legge finanziaria per il 2003, una significativa quota di risorse, pari a 850 milioni di euro, da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato, con particolare attenzione per interventi a favore della ricerca e della società dell'informazione;

Tenuto conto che è necessario dare totale copertura, limitatamente all'anno 2003, alle esigenze di completamento degli investimenti pubblici nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno segnalate dalle competenti amministrazioni centrali, mentre la componente relativa alle incentivazioni industriali e ai contratti di programma, a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986, è coperta dallo stanziamento di 1.203,800 milioni di euro, riportato

nella tabella *F* allegata alla legge finanziaria 2003, settore 4, capitolo 7420/P del Ministero delle attività produttive;

Ritenuto che, anche nell'ambito delle risorse aggiuntive nazionali concentrate nei due fondi intercomunicanti, debba essere assicurato un progressivo riequilibrio della spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali (concentrati nello strumento della legge n. 208/1998) e incentivi, a favore dei primi, al fine di superare l'attuale situazione che vede nelle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, una spesa pro-capite per infrastrutture materiali ed immateriali inferiore a quelle delle altre aree, in particolare del centro-nord, nonostante una maggiore spesa in conto capitale totale pro-capite;

Ritenuta, nell'ambito degli obiettivi della legge n. 208/1998, la necessità di:

confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle regioni per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzazione sinergica delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale, e di colmare così le fortissime diversità che permangono nella quantità e qualità di servizi pubblici e collettivi di diverse aree territoriali del Paese (confermata da ultimo dai dati contenuti nel V rapporto sullo sviluppo territoriale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, consegnato al Parlamento);

accrescere fortemente il finanziamento per interventi in ricerca e nella società dell'informazione, indispensabili per la competitività nazionale, e assicurare la realizzazione, da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, di azioni pilota di comunicazione e documentazione, ricerca, cooperazione e assistenza relative a finalità di riequilibrio economico-sociale;

costituire una cospicua riserva da distribuire, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione o alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare attenzione alla ricerca, alla società dell'informazione, a interventi a rete a carattere interregionale, a interventi per il risanamento dei suoli e all'introduzione di meccanismi premiali;

onorare gli impegni assunti dal Governo volti ad assicurare il finanziamento delle iniziative infrastrutturali contenute nei patti territoriali approvati, ma sinora finanziati solo parzialmente;

Ritenuto che i diversi strumenti di incentivazione, ricompresi nei due fondi intercomunicanti, debbano essere finanziati in modo equilibrato e unitario, attuando adeguatamente gli articoli 60 e 61 della finanziaria 2003, e che a tale obiettivo sia utile la loro ripartizione in tre categorie di strumenti, due che mirano a compensare gli svantaggi di costo degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, l'altra che mira espressamente all'obiettivo di accrescere la competitività di queste aree, integrandosi con gli interventi di investimento pubblico:

a) strumenti fortemente automatici, volti a ridurre il costo del capitale o del lavoro (crediti d'imposta generale e bonus occupazione);

b) strumenti a bando, volti a compensare il razionamento del credito da parte del mercato finanziario, specie nei confronti delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese (bandi 488, prestito d'onore e franchising, imprenditorialità giovanile);

c) strumenti volti a favorire, in territori predeterminati, l'attrattività per investimenti dall'esterno (contratti di programma e contratti di filiera) ovvero il rafforzamento dell'imprenditoria locale (strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui patti territoriali, opportunamente regionalizzati e selezionati, e credito d'imposta per campagne pubblicitarie locali);

Ritenuto che le decisioni di allocazione finanziaria fra tali strumenti, oltre che con riferimento al precedente schema, dovranno poter contare in prospettiva su analisi che valutino non solo l'efficienza ma soprattutto l'efficacia dell'intervento, al momento disponibili solo per alcuni strumenti e in forma parziale;

Ritenuto, con riguardo agli strumenti per incentivare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, di dover assicurare, unitamente alle disponibilità della società Sviluppo Italia, un adeguato volume di risorse sia per soddisfare, in coerenza con le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, le richieste di finanziamento di iniziative pervenute nel corso degli anni 2001-2002, sia per consentire un'adeguata ripresa del ricorso a questi strumenti, che rispondono a forti tendenze in atto nella natalità imprenditoriale e a esigenze di emersione, e ritenuto di rivolgere tendenzialmente tali finanziamenti per circa due terzi al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Ritenuto di dover confermare, per il momento, le risorse per il credito d'imposta per gli investimenti già puntualmente previste dall'art. 62 della legge finanziaria 2003;

Ritenuto di dare pieno seguito alla decisione, assunta con l'art. 63 della finanziaria 2003, di prolungare al

2006 l'operatività dello strumento del bonus per l'occupazione, assicurando un volume di risorse finanziarie per il 2003 superiore all'impegno minimo assunto dal Governo, in sede di presentazione del maxiemendamento alla medesima legge, e ulteriori significativi incrementi negli anni 2004-2005, tali da dare sin da ora certezza alle imprese e al lavoro e da favorire assunzioni aggiuntive in entrambi gli anni;

Ritenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 13, e dell'art. 66 della legge finanziaria 2003, di destinare un'adeguata dotazione finanziaria iniziale alle agevolazioni di investimenti in campagne pubblicitarie, nella forma di credito di imposta, e ai contratti di filiera agroalimentare, resi esecutivi, come i contratti di programma, dall'approvazione di questo Comitato;

Ritenuto di assicurare continuità di finanziamenti per la concessione di incentivi alle imprese per «bandi 488»;

Ritenuto di assicurare adeguati finanziamenti ai contratti di programma, prevedendo al loro interno apposite assegnazioni a favore di contratti inseriti nel programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno — proporzionate all'avvio di una azione pilota — e dei contratti rivolti ai distretti industriali, congruenti con la fase di avvio della nuova fattispecie;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria 2003-2006, di assicurare l'avvio del citato programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, affidato, come sua prioritaria missione, alla società Sviluppo Italia, attraverso la stipula di contratti di programma promossi dalla predetta Società d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con le regioni, inseriti in un «Progetto pilota di localizzazione», e valutata l'opportunità che il «Contratto di localizzazione», previsto dallo stesso programma, si sostanzi, secondo gli indirizzi dell'accordo sulla «Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata» approvato dalla Conferenza unificata il 15 aprile 2003, in un accordo di programma quadro, così denominato, sottoscritto dai Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, dalla regione interessata e da Sviluppo Italia; ritenuto necessario che tale accordo, oltre al contratto di programma suddetto, contenga, anche attraverso la concertazione con le parti economiche e sociali, accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali, e per il funzionamento più efficiente dei mercati;

Ritenuta la necessità di accompagnare la regionalizzazione dei patti territoriali, attualmente in corso, oltre che con la riallocazione delle risorse già assegnate a favore dei patti migliori — come suggeriscono le verifiche di efficienza e di efficacia disposte da questo Comitato — o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, anche con risorse aggiuntive da destinare alle regioni per gli stessi strumenti e da trasferire tempestivamente alle regioni stesse in base a un protocollo predisposto dal Ministero delle attività produttive con le regioni, secondo gli indirizzi della delibera che, sulla base dell'accordo suddetto, questo Comitato predisporrà per dare attuazione alla regionalizzazione dei patti territoriali, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, e, all'interno di queste, tra le regioni e le province autonome;

Ritenuto che, al fine di assicurare adeguati finanziamenti sia ai contratti di programma (nelle diverse accezioni) sia ai patti territoriali o agli altri strumenti di sviluppo locale concertato, sia necessario dare applicazione all'opportunità prevista dall'art. 60 della legge finanziaria 2003 di trasferire risorse da un fondo all'altro, questa volta nel senso di trasferire risorse dal fondo del Ministero dell'economia e finanze a quello del Ministero delle attività produttive;

Considerata l'opportunità che, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, venga decisamente rafforzata la valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo Comitato su una base informativa più completa e tale da assicurare l'effettiva unitarietà strategica delle decisioni;

Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Delibera:

1. Le risorse assegnate ai fondi costituiti, presso il Ministero dell'economia e finanze (MEF) e presso il Ministero delle attività produttive (MAP), per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, come nelle tavole che seguono:

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE
1. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MEF (art. 61)

		(valori espressi in milioni di euro)	2003	2004	2005	TOTALE
FONTI	A. 1	Dotazione aggiuntiva L.F. 2003 art. 61 al netto mutui art. 83	390,00	630,00	6.955,00	7.975,00
	A. 2	Credito d'imposta investimenti (L. 388/2000, art. 8 come integrato dall'art. 10 del D.L. 138/2002 e dall'art. 62 L.F. 2003) e credito d'imposta occupazione (L.388/2000 art.7)	1.030,00	2.319,00	2.175,00	5.524,00
	A. 3	Risorse rese disponibili da una diversa modulazione temporale del fabbisogno finanziario per l'attuazione di APQ	200,00	0,00	- 200,00	0,00
	A	***TOTALE FONTI***	**1.620,00**	**2.949,00**	**8.930,00**	**13.499,00**

			2003	2004	2005	TOTALE
IMPIEGHI	B	***Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate MAP***	**11,00**	**54,00**	**200,00**	**265,00**
	B. 1	Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate MAP per contratti di programma e per strumenti di sviluppo locale concertato (quali i patti territoriali) affidati alle Regioni	10,00	50,00	180,00	240,00
	B.2	Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate MAP per contratti di programma destinati a distretti industriali	1,00	4,00	20,00	25,00
	C	***Destinazioni preliminari e accantonamenti***	**14,00**	**161,00**	**925,00**	**1.100,00**
	C. 1	Risorse accantonate da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato	14,00	161,00	675,00	850,00
	C. 2	Reintegro al cap. 7531 "Intese istituzionali di programma" delle risorse anticipate con Delibera CIPE 86/2002	0,00	0,00	250,00	250,00
	D	***Risorse oggetto di riparto [A-B-C)***	**1.595,00**	**2.734,00**	**7.805,00**	**12.134,00**
	D. 1	Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno relativo a iniziative gestite dai Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, università e ricerca e delle politiche agricole (Legge n. 64/1986) (1)	76,00	3,00	0,00	79,00
	D. 2	Investimenti pubblici ex Lege n. 208/1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (Intese istituzionali e Programmi nazionali)	40,00	380,00	4.780,00	5.200,00
	D. 3	Autoimprenditorialità e autoimpiego (Legge n.488/1999, art.27, c.11) (2)	100,00	420,00	530,00	1.050,00
	D. 4	Credito d'imposta per gli investimenti (L.388/2000 - art. 8 come integrata dall'art. 10 del D.L. 138/2002)	1.009,00	1.276,00	1.540,00	3.825,00
	D. 4.1	*Contributi per i soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni prima del 7/7/02*	*450,00*	*250,00*	*250,00*	*950,00*
	D. 4.2	*Contributi per i soggetti che hanno ottenuto l'assenso della Agenzia delle entrate in forza del D.L. n. 138/2002* (3)	*250,00*	*305,00*	*260,00*	*815,00*
	D. 4.3	*Contributi per i soggetti che accedono al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della L.F. 2003 – Mezzogiorno*	*300,00*	*700,00*	*1.000,00*	*2.000,00*
	D. 4.4	*Contributi per i soggetti che accedono al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della L.F. 2003 - Centro Nord*	*9,00*	*21,00*	*30,00*	*60,00*
	D. 5	Credito d'imposta occupazione Mezzogiorno (L. 388/2000 - art. 7)	350,00	600,00	850,00	1.800,00
	D. 6	Agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie locali (L.F. 2003 art. 61 comma 13)	15,00	30,00	35,00	80,00
	D. 7	Contratti di filiera agroalimentare (L.F. 2003, art. 66)	5,00	25,00	70,00	100,00
		TOTALE IMPIEGHI (B+C+D)	**1.620,00**	**2.949,00**	**8.930,00**	**13.499,00**

PER MEMORIA	2003	2004	2005	TOTALE
Credito d'imposta occupazione art. 7 L. 388/2000 - Intero territorio nazionale della L. F. 2003, art. 63	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*(5) 375,00*
Credito d'imposta occupazione per incrementi occupazionali realizzati, ai sensi dell'art. 7 della L. 23/12/2000 n. 388, entro il 7/7/02 e mantenuti fino al 31.12.2003 (4)	*2.145,00*	*0,00*	*0,00*	*(5) 2.145,00*
Concorso dello Stato per interessi derivanti da mutui contratti dalla società Sviluppo Italia per finanziamento di interventi per il sostegno dell'autoimprenditorialità e l'autoimpiego già trasferiti a predetta società – art. 83 L.F. 2003	*10,00*	*20,00*	*45,00*	*75,00*
Credito d'imposta investimenti in agricoltura (6)	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*20,00*

1 La componente relativa alle incentivazioni industriali dei contratti di programma è coperta dallo stanziamento di 1.203 milioni di euro riportato in tabella F allegata alla L.F. 2003.

2 Comprende misure in favore: a) della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura; b) delle cooperative sociali; c) del lavoro autonomo; d) dell'autoimpiego in forma di microimpresa e in franchising.

3 Per assicurare la totale compensazione dei crediti d'imposta maturati, alle risorse indicate per l'anno 2003 si aggiungono 55 meuro dell'esercizio 2002.

4 La ripartizione a favore di Mezzogiorno e Centro-Nord è approssimativamente pari, rispettivamente, al 65% e 35%.

5 Le predette autorizzazioni di spesa, relative al credito d'imposta per gli incrementi occupazionali, ancorché confluite nel capitolo 7576 del MEF sono riportate qui essendo destinate a finanziarie la parte non territorializzata di tale misura di incentivazione.

6 Art. 11, comma 5, D.L. n.138/2002 che richiama il comma 4 dell'art. 10 del medesimo decreto legge.

2. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MAP (art. 60)

			2003	2004	2005	TOTALE
FONTI	E 1	Dotazione aggiuntiva L.F. 2003 tabella D	100,00	100,00	750,00	950,00
	E. 2	Risorse trasferite dal Fondo aree sottoutilizzate MEF per contratti di programma e per strumenti di sviluppo locale concertato (quali i patti territoriali) affidati alle Regioni	10,00	50,00	180,00	240,00
	E. 3	Risorse trasferite dal Fondo aree sottoutilizzate MEF per contratti di programma destinati a distretti industriali	1,00	4,00	20,00	25,00
	E	***TOTALE FONTI***	**111,00**	**154,00**	**950,00**	**1.215,00**

			2003	2004	2005	TOTALE
IMPIEGHI	F. 1	Concessione incentivi alle imprese (D.L.415/1992 convertito in L.488/1992 rifinanziamento L. 64/1986)	65,00	60,00	413,00	538,00
	F..2	Contratti di programma (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. e)	41,00	69,00	447,00	557,00
	F. 2.1	*di cui: per il "Progetto pilota di localizzazione"*	*6,00*	*30,00*	*104,00*	*140,00*
	F. 2.2	*per i distretti industriali*	*1,00*	*5,00*	*34,00*	*40,00*
	F. 3	Strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui patti territoriali (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. d), affidati alle Regioni	5,00	25,00	90,00	120,00
	F	***TOTALE IMPIEGHI***	**111,00**	**154,00**	**950,00**	**1.215,00**

2. Le decisioni assunte con la presente delibera, tenuto anche conto dell'attuazione di interventi precedenti, consentono di determinare, in via previsionale e di larga massima (in attesa delle informazioni che le amministrazioni e i soggetti attuatori forniranno in base a quanto statuito al punto 7) che nel 2003 il complesso delle risorse aggiuntive nazionali spese nelle aree sottoutilizzate (che si sommano a quelle aggiuntive comunitarie ed al relativo cofinanziamento nazionale) sarà pari a circa 8.200 milioni di euro, così dettagliati:

SPESA IN CONTO CAPITALE NEL 2003 A VALERE SUI FONDI NAZIONI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE: PRIME PREVISIONI DI MASSIMA

	Tabella F della L.F. riparto fondi artt. 60 e 61, e stanziamenti di bilancio 2003	Altre fonti		TOTALE	
Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno relativo a iniziative gestite dai Ministeri dell'economia e finanze, del lavoro e politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, università e ricerca e delle politiche agricole (legge n.64/1986)	660,0		0,0	(1)	660,0
Investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, c. 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (Intese istituzionali e Programmi nazionali)	0,0	(2)	1100,0	(3)	1.100,0
Autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n. 488/1999, art. 27, c. 11)	100,0	(4)	376,0	(5)	476,0
Credito d'imposta investimenti (L. 388/2000 - art. 8 come integrato dall'art. 10 del D.L. 138/2002)	955,0	(2)	55,0	(6)	1.010,0
Credito d'imposta occupazione Mezzogiorno (L. n.388/2000 - art. 7)	1.807,0		0,0	(7)	1.807,0
Agevolazione per investimenti in campagne pubblicitarie locali (L.F. 2003, art. 61, comma 13)	15,0		0,0	(7)	15,0
Contratti di filiera agroalimentare (L.F. 2003, art. 66)	5,0		0,0	(7)	5,0
TOTALE MEF	*3.542,0*		*1.531,0*		*5.073,0*
Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno relativo alle iniziative gestite dal MAP (L. 64/1986)	50,0	(8)	147,0	(9)	197,0
Concessione incentivi alle imprese (D.L..415/1992 convertito in L.488/1992)	600,0	(8)	1.280,0	(9)	1.880,0
Contratti di programma (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. e)	0,0	(10)	220,0	(9)	220,0
Patti territoriali (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. d)	10,0	(10)	670,0	(9)	680,0
Contratti d'area (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. f)	0,0	(11)	195,0	(9)	195,0
TOTALE MAP	*660,0*		*2.512,0*		*3.172,0*
TOTALE	**4.202,0**		**4.043,0**		**8.245,0**

1) Nell'ipotesi che l'effettiva realizzazione degli interventi sia pari al 70% delle risorse iscritte nel bilancio 2003.
2) Erogazioni relative a risorse poste a carico dei residui esercizio 2002.
3) Stima provvisoria basata sui profili di spesa dei singoli Accordi di programma quadro e dei ritardi medi di spesa registrati nel recente passato.
4) Erogazioni relative a risorse della società Sviluppo Italia originate da precedenti dotazioni di risorse pubbliche, nonché dall'attivazione della cartolarizzazione dei crediti e dal ricorso alla sottoscrizione di mutui.
5) Previsione provvisoriamente formulata dalla società Sviluppo Italia.
6) Previsione provvisoriamente effettuata nell'ipotesi che l'effettivo tiraggio da parte dei beneficiari si discosti del 5% dalle risorse complessivamente erogabili nel 2003.
7) Previsione provvisoriamente effettuata nell'ipotesi che l'effettivo tiraggio da parte dei beneficiari sia pari alle risorse complessivamente erogabili nel 2003.
8) Risorse già disponibili nella contabilità speciale MAP.
9) Previsione provvisoriamente formulata dal MAP in ordine alla capacità di effettivo tiraggio da parte dei soggetti beneficiari.
10) Risorse già disponibili nella contabilità speciale MAP ovvero presso la Cassa depositi e prestiti.
11) Risorse già disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

3. Con riferimento ai contratti di programma da promuovere, stipulare e realizzare da parte della società Sviluppo Italia in attuazione del progetto pilota di localizzazione nell'ambito di accordi di programma quadro denominati «Contratti di localizzazione», i rapporti tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia saranno regolati da apposita convenzione, che prevederà anche una sede di concertazione periodica con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le parti economiche e sociali; il Ministero delle attività produttive valuta, approva e redige detti contratti di programma ai quali, una volta sottoscritti gli Accordi di programma quadro, potrà essere data esecuzione.

Il progetto si attuerà secondo le linee individuate nel relativo programma operativo di cui alle delibere di questo Comitato n. 62/2002 e n. 130/2002, che Sviluppo Italia presenterà anche al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Entro il 31 dicembre 2003 il Ministero delle attività produttive relazionerà a questo Comitato sullo stato di attuazione del progetto, per le valutazioni di competenza in ordine all'opportunità di proseguire nell'iniziativa pilota avviata.

4. Con successiva e tempestiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni e sulla base delle motivazioni e finalità della presente delibera oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2003, provvederà al riparto delle risorse destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 delle legge n. 448/2001.

5. Al fine di dare piena attuazione all'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2003 di assicurare il più pronto utilizzo effettivo delle risorse attraverso appropriate decisioni allocative di questo Comitato, è approvato lo schema di ricognizione delle risorse dei due fondi MEF e MAP con finalità di riequilibrio economico e sociale, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (allegato 1), che classifica le risorse secondo il diverso grado di attuazione degli interventi e, quindi, di disponibilità per eventuali usi alternativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, secondo la rispettiva competenza trasmetteranno a questo Comitato, entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione della presente delibera, una scheda di rilevazione, redatta secondo lo schema suddetto, opportunamente compilata per ognuno degli strumenti dei due fondi, accompagnata da una relazione in ordine allo stato di utilizzazione delle risorse che confluiscono negli stessi fondi.

6. Le risorse accantonate di cui al punto C.1 della precedente tabella di allocazione saranno successivamente ripartite, oltre che in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato, anche sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle amministrazioni destinatarie delle risorse o dai soggetti gestori degli interventi sopra richiamati, secondo modalità che saranno stabilite da questo Comitato.

Anche a questo fine, tali soggetti, a eccezione delle amministrazioni centrali destinatarie delle risorse *ex lege* n. 64/1986, alle quali non possono essere assegnati fondi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per i completamenti di loro competenza, e delle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse *ex lege* n. 208/1998, come modificata dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che fissa al proprio interno un sistema per la previsione e il monitoraggio della spesa e specifici meccanismi premiali, faranno pervenire entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, una previsione del profilo di spesa relativa a ognuno degli strumenti finanziati con la presente delibera a valere sui due fondi, articolata per semestre e per ripartizione territoriale (Mezzogiorno e centro nord), sulla base dello schema allegato a questa delibera (allegato 2).

Successivamente, anche al fine di dare attuazione al comma 2 dell'art. 60 della legge finanziaria 2003 per l'eventuale riallocazione delle risorse e per la successiva trasmissione della prevista informativa al Parlamento - entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre le amministrazioni e i soggetti gestori invieranno una relazione sull'effettivo stato di attuazione della spesa delle risorse confluite nei due fondi che fra l'altro: analizzi, per le due singole ripartizioni territoriali, lo scostamento fra spesa effettiva e spesa prevista secondo il precedente schema; aggiorni la scheda di cui al precedente punto 6; illustri le procedure in essere per la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sin qui finanziati e fornisca un'indicazione quantitativa sintetica dell'esito di tale verifica. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, tali scadenze sono fissate al 30 settembre 2003 (per il primo semestre) e al 29 febbraio 2004 (per il secondo semestre).

La trasmissione delle predette informazioni costituisce condizione per l'accesso alle risorse accantonate di cui al citato punto C.1.

Inoltre, la società Sviluppo Italia presenterà, entro il 30 settembre 2003, una relazione sul complesso della propria attività, che indichi, per ogni singolo strumento, anche diverso da quelli oggetto della presente delibera, lo stato di attuazione della spesa, distinta per ripartizione territoriale, ed esponga, con particolare riferimento alle risorse assegnate dal CIPE a partire dal 1999, valutazioni di efficacia e indicazioni sulle prospettive.

7. Al fine di migliorare la base conoscitiva per l'assunzione di decisioni, anche in relazione alle allocazioni di cui al punto C.1, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze e i Nuclei di valutazione delle amministrazioni centrali e delle regioni raccolti nella rete dei nuclei, costituita con protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 24 ottobre 2002, promuoveranno la realizzazione di valutazioni dell'efficacia economico-sociale degli strumenti oggetto di questa delibera, eventualmente utilizzando risorse appositamente allocate allo scopo a valere sui fondi assegnati alla legge n. 208/1998.

8. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse per le finalità di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti e occupazione, tali variazioni sono riferite al solo esercizio 2003. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 279

SCHEMA DI RICOGNIZIONE DEL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZ
CON I FONDI AREE SOTTOUTILIZZATE DEL M.E.F. E DEL M.A.P.

Grado di attuazione		**Descrizione della tipologia**	**Esemp**
1 Non programmate	*1.a risorse aggiuntive indicate nell'articolato e/o nella tabella D della legge finanziaria*	Risorse indicate dalla tabella D e/o dall'articolato della legge finanziaria assegnate dal Parlamento: a) a singoli strumenti b) a Fondi unici (M.E.F. e M.A.P).	Risorse as Fondo ar Finanziari
	1.b Risorse non ripartite negli esercizi precedenti dal Cipe	Risorse impegnabili in precedenti esercizi, che la legge di bilancio aveva attribuito ad un fondo unico (es. fondo aree depresse), non ancora assegnate dal Cipe ad alcuna amministrazione. Si tratta di risorse residuali che il Cipe, ha accantonato, non individuando finalità né generali né specifiche, per procedere a successivi riparti.	Risorse ri dei fondi al termi assegnazio
	1.c Risorse assegnate negli esercizi precedenti e non ripartite dall'amministrazione titolare della gestione dell'intervento	Risorse impegnabili in precedenti esercizi la cui destinazione non è stata programmata dall'amministrazione titolare della gestione dell'intervento, la cui entità può essere accertata presso la direzione generale titolare dell'Unità Previsionale di Base o della gestione dell'intervento. Si tratta di risorse residuali che la singola Amministrazione, destinataria di risorse da parte del Cipe o del Parlamento, ha accantonato per procedere a successivi riparti o assegnazioni.	Risorse t fondo u dall'ammi diversi str termine assegnazio

Grado di attuazione		Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
2. Liberate (da precedenti impegni) e non riprogrammate		Risorse originate da rinunce ovvero da provvedimenti di revoca parziale o totale non oggetto di contestazione ovvero non più impugnabili. Si tratta di risorse provenienti dalla mancata utilizzazione dell'intero ammontare del contributo concesso, accertata con provvedimento non contestato ovvero non più impugnabile o a seguito di rinuncia volontaria del beneficiario finale. Sono riprogrammabili nell'ambito dei criteri di distribuzione territoriale e settoriale determinati dal Cipe o dalla normativa primaria di riferimento.	Risorse rinvenienti da: atto di rinuncia del beneficiario; delibera Cipe di assetto finale che riduce l'entità dell'onere pubblico; provvedimento di revoca totale o parziale in conseguenza di accertamento finale di spesa non oggetto di contestazione o non più impugnabile; atto di collaudo di opera pubblica che ridetermina l'entità della spesa.
3. Programmate ma non assegnate a interventi	*3.a Risorse accantonate per premialità*	Risorse accantonate per la futura assegnazione in attuazione di meccanismi premiali legati al conseguimento di specifici obiettivi di risultato. Il vincolo di destinazione è immodificabile, pena la credibilità e il funzionamento stessi del meccanismo, con riguardo al momento (sempre differito nel tempo rispetto al riparto) in cui scatta la verifica del risultato.	Risorse accantonate, con delibera Cipe n. 36/2002, pari al 10% delle disponibilità, per premiare le Amministrazioni che al termine del triennio avranno rispettato il profilo temporale di utilizzo.
	3.b Risorse attribuite ad amministrazioni e strumenti	Risorse assegnate a una specifica amministrazione, con o senza indicazione delle finalità specifiche da perseguire, ma da questa non ancora poste a garanzia di interventi e/o atti da cui potrebbero scaturire successivi impegni di spesa.	Disponibilità finanziarie già assegnate al credito di imposta con delibera n. 138/2000, parzialmente riassegnate alla programmazione negoziata con delibera n. 48/2001 e successivamente residualmente riattribute con delibera n. 77/2001 ad interventi infrastrutturali relativi all'acquedotto pugliese. Risorse destinate a un'intesa istituzionale di programma per la stipula di una pluralità di accordi di programma quadro non ancora sottoscritti.

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
4. Assegnate a interventi (ma non giuridicamente impegnate)	Risorse assegnate a una specifica amministrazione e da questa poste a garanzia di atti amministrativi da cui potrebbero scaturire successivi impegni di spesa. In questo caso il grado di libertà delle Amministrazioni è ridotto alla valutazione della preponderanza di interessi pubblici di particolare rilevanza rispetto all'interesse maturato dai soggetti possibili destinatari finali di quelle risorse.	Risorse relative a bandi di gara 488/92 già emanati o assegnate per il credito di imposta investimenti con art. 10 del d.l. 138/2002, convertito con modificazioni in legge n. 178/2002, rimodulate e rideterminate con art. 43 d.d.l finanziaria 2003.
5. Assegnate a un singolo soggetto (beneficiario finale) o a soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro	Risorse assegnate ad una specifica amministrazione per le quali si è determinata l'identificazione del beneficiario finale.	Risorse assegnate con decreto a seguito di approvazione di graduatoria l. 488/92, stipula di contratto di programma, intervenuta aggiudicazione di opera pubblica e approvazione di patto territoriale come identificato nelle iniziative in esso ricompresse.

Grado di attuazione		Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
6. Assegnate in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) ma successivamente revocate	*6.a Risorse riallocabili per ritardi di attuazione*	Risorse assegnate ad una specifica amministrazione e da questa poste a garanzia di atti amministrativi, da cui siano derivati impegni di spesa, oggetto di recupero a causa di ritardi di attuazione.	Risorse originate da ritardi di attuazione nella realizzazione di progetti inclusi in accordi di programma quadro, riallocabili nello stesso accordo quadro ovvero nella stessa intesa o anche fra intese diverse (art.5 comma 4 L. n. 144/99).
	6.b Risorse riallocabili per accertato inadempimento del beneficiario finale	Risorse attribuite a un beneficiario finale con specifico provvedimento che ha dato luogo ad impegno contabile di spesa, le cui condizioni di utilizzo non siano state osservate con conseguente adozione di provvedimento autoritativo di revoca. La disponibilità di tali risorse è subordinata al venir meno della impugnabilità per decorrenza dei termini ovvero per conclusione positiva per l'amministrazione, in via definitiva, dell'eventuale giudizio sull'opposizione prodotta.	Risorse originate da provvedimento di revoca totale o parziale in conseguenza di accertamento finale di spesa ovvero da atti di collaudo di opera pubblica che rideterminano l'entità della spesa, oggetto di impugnativa da parte dei beneficiari finali ovvero per i quali non siano ancora trascorsi i termini per l'impugnazione.
7. Impegnate contabilmente in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) o di soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro		Risorse attribuite con specifico provvedimento a un beneficiario finale, per la realizzazione di un intervento, con impegno contabile di spesa che ne definisca condizioni di utilizzo e procedure di eventuale revoca. Ne è preclusa una diversa destinazione a condizione che il beneficiario finale esegua l'investimento nel rispetto degli impegni assunti.	Risorse attribuite a un beneficiario finale con decreto di concessione per investimenti imprenditoriali o interventi infrastrutturali, eseguiti in conformità agli impegni assunti.
8. Obbligazioni assunte, in forza di autorizzazioni recate da leggi pluriennali, per la quota eccedente gli stanziamenti iscritti nel bilancio		Risorse occorrenti per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte in forza di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali rientranti nel limite dell'importo complessivo autorizzato ma eccedenti le somme iscritte nella legge di bilancio. Si tratta di un eventuale fabbisogno originato dalla variazione dell'articolazione temporale delle copertura finanziaria.	Obbligazioni assunte sulla base degli interventi programmati in attuazione della legge n. 64/1986.

SCHEMA DEL PROFILO TEMPORALE DI SPESA (strumenti di intervento finanziati con i fondi ME

AMMINISTRAZIONI E/O SOGGETTI GESTORI DEGLI INTERVENTI →	
STRUMENTO DI INTERVENTO →	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO →	
SEMESTRE DI RILEVAZIONE →	

TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLO STRUMENTO EURO ………………	PROFILO STIMATO DI SPESA						
			1° SEM. 2003	2° SEM. 2003	1° SEM. 2004	2° SEM. 2004	1°
	MEZZOGIORNO	***A*** PREVISTO					
		B REALIZZATO					
		C = A - B DIFFERENZA					
	CENTRO-NORD	***A*** PREVISTO					
		B REALIZZATO					
		C = A - B DIFFERENZA					
	TOTALE	***A*** PREVISTO					
		B REALIZZATO					
		C = A - B DIFFERENZA					
	EVENTUALE IPOTESI DI SPESA AGGIORNATA **di C** Informazione necessaria per le conseguenti determinazioni del CIPE.						

03A08054

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 23 e 26 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che i giorni 23 e 26 maggio gli sportelli dell'Ufficio provinciale di Treviso sono rimasti chiusi per due giornate intere a causa di un virus informatico che ha danneggiato l'intero sistema. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 giugno 2003

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

03A08078

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Venezia.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 26 maggio gli sportelli dell'Ufficio provinciale di Venezia sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di un'assemblea cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 giugno 2003

Il direttore regionale aggiunto: VACCARIELLO

03A08077

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Ciriè.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Ciriè nel giorno 3 giugno 2003.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che - a causa di un guasto alla linea elettrica - si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Ciriè dell'Agenzia delle entrate nella giornata del 3 giugno 2003.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/0627/2003 del 6 giugno 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 30 giugno 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08095

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 1° luglio 2003, n. **32.**

Settore tabacco - Disposizioni per l'apertura di centri di raccolta e/o acquisto raccolto 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione Pagrivi - Divisione Feoga
All'A.P.T.I.
All'Unitab
All'O.N.T.
Alla Coldiretti - Dipartimento economia e commercio
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla Copagri
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative federagroalimentari
All'ANCA Lega cooperativa
Alla O.I. Interbright
Alla O.I. Interor.li
All'Associazione interprofessionale tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
Agrisian
All'Ufficio tecnico

e, per conoscenza:
Al Comando Carabinieri - Politiche agricole

Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 (art. 16, 47 e 52) stabilisce che la consegna del tabacco deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il prodotto sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto.

In relazione a tale disposizione, questa Agenzia autorizza l'utilizzazione da parte delle imprese trasformatrici di centri di raccolta e/o acquisto per la consegna del tabacco, in quanto gli stessi, si configurano come veri e propri magazzini di ricevimento, collegati a quello di trasformazione, preventivamente riconosciuti dall'Agenzia stessa, sia per la caratura dei controlli, configurati come permanenti - fiscali, sia per le attrezzature (bascula e umidimetro) atte a definire il peso netto del tabacco a pagamento e a premio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si dispone che le richieste di apertura dei centri di raccolta e/o acquisto da parte delle imprese trasformatrici dovranno essere inoltrate presso la sede dell'Agea, in via Palestro, 81, Roma entro e non oltre il 1° agosto 2003; copia della predetta richiesta dovrà, altresì, essere trasmessa, per conoscenza, alla società di controllo S.G.S, all'uopo designata per effettuare i controlli, al fine di permettere a quest'ultima di organizzare operativamente i controlli d'idoneità delle strutture dichiarate quali centro di raccolta e/o acquisto.

L'intera documentazione, afferente la richiesta di apertura dei centri, presentata il 1º agosto 2003, corredata dalle verbalizzazioni dei comparti operativi S.G.S. competenti per territorio, dovrà pervenire presso la sede della scrivente Agenzia alla data del 15 settembre 2003 completa della documentazione di seguito elencata:

corografia nella quale viene evidenziata l'ubicazione del centro;

planimetrie del magazzino destinato a centro di raccolta e/o acquisto;

titolo di possesso del magazzino predetto debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore; nel caso in cui il centro di raccolta e/o acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione è sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega alla presente (allegato 1);

verbale d'idoneità tecnica del centro di raccolta e/o acquisto, redatta dalla S.G.S.;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato 1) rilasciata dai contraenti, associazione o produttori singoli, con la quale gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro di acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;

copia degli attestati rilasciati dalle competenti autorità relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro del centro di raccolta e/o acquisto.

Richiesta dell'impresa trasformatrice di apertura del centro di raccolta e/o acquisto, nella quale il legale rappresentante dell'impresa di trasformazione, s'impegna a:

1) comunicare, preventivamente, alla società di controllo S.G.S., l'elenco di produttori che effettueranno le consegne di tabacco presso il centro di raccolto e/o acquisto autorizzato;

2) non effettuare alcuna manipolazione del tabacco sino all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;

3) dichiarare preventivamente in domanda, a quale magazzino di trasformazione, fa riferimento il centro o i centri di raccolta e/o acquisto richiesti. Ciò nel caso in cui una stessa impresa trasformatrice detenga più impianti di trasformazione regolarmente autorizzati e nel contempo richieda l'apertura di uno o più centri di raccolta e/o acquisto;

4) trasferire, entro il 15 aprile per i gruppi varietali (01, 02, 03, 04, 05) ed entro il 30 aprile per il gruppo varietale 07, data ultima dei ricevimenti, il tabacco ricevuto nel centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione, allegando allo stesso tutta la documentazione (elencata al punto g) delle partite trasferite e costituenti i lotti stessi;

5) qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'art. 16, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di cui all'art. 47, paragrafo 2, dal centro di acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possieda l'autorizzazione al trasporto, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia FEOGA. Qualora al magazzino di trasformazione venga riscontrata una varietà di tabacco diversa da quella accertata presso il centro di raccolta e/o acquisto e risultante dai bollettini di perizia, all'impresa di trasformazione sarà revocato il riconoscimento per il raccolto successivo, fermo restando le conseguenze civili e penali, salvo che la stessa non dimostri la responsabilità delle aziende delegate al trasporto;

La firma del legale rappresentante della ditta trasformatrice dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro di raccolta e/o acquisto, da parte di questa Agenzia, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti e alle seguenti disposizioni:

a) il centro di raccolta e/o acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a km 30; i centri di raccolta e/o acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai km 30; la richiesta di un centro di raccolta e/o acquisto, che non rispetti le distanze sopra indicate, salvo una tolleranza del 10%, non potranno essere accolte. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco, che saranno conferiti dai produttori presso i centri di raccolta e/o acquisto richiesti, saranno pari ad almeno kg 400.000, il requisito discriminante della distanza chilometrica non sarà tenuto in considerazione, fermo restante il categorico divieto all'apertura di centri di raccolta e/o acquisto che si collocano a distanza inferiore a km 10, sia dal centro di trasformazione che fra due o più centri richiesti dalla medesima impresa. In quest'ultimo caso, le imprese di trasformazione dovranno fornire un elenco delle associazioni o dei produttori singoli che conferiranno presso i centri di raccolta e/o acquisto, al fine di consentire alla scrivente,

la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati presso i centri richiesti. Inoltre, in considerazione che questa deroga è concessa al fine di permettere la presenza del produttore al momento del conferimento, non sarà consentito delegare terze persone che lo rappresentino, ad eccezione di casi particolari che saranno vagliati singolarmente dall'amministrazione o dai suoi delegati. In quest'ultimo caso, in presenza di una inderogabile necessità, sarà necessario produrre una procura notarile.

b) il centro di raccolta e/o acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesature e di determinazione del tasso di umidità. Relativamente a quest'ultimo punto nel caso in cui vengano impiegati per la determinazione del tasso di umidità metodi diversi da quelli indicati alla lettera *A* e *B* - allegato VI del regolamento (CE) n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, ed in particolari i metodi previsti al punto C «altri metodi» del suddetto regolamento, dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute nelle note A.I.M.A. protocollo n. 2584 del 19 novembre 1998 e successiva integrazione protocollo n. 257 del 17 gennaio 2000.

c) il centro di raccolta e/o acquisto è sottoposto al controllo permanente fiscale per tutto il periodo dei ricevimenti (fino al 15 aprile per i gruppi varietali 01, 02, 03, 04, 05 fino al 30 aprile per il gruppo varietale 07);

d) nel centro di raccolta e/o acquisto non possono essere depositate partite di tabacco per le quali la perizia non è stata definita;

e) ogni singolo collo di tabacco dovrà essere contrassegnato con un cartellino dell'impresa, debitamente firmato dal funzionario addetto al controllo, dal quale di evinca:

l'impresa trasformatrice;

il nome del produttore;

il gruppo varietale;

il peso;

f) il tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione al quale lo stesso è collegato; il trasferimento dei lotti di tabacco all'impianto di trasformazione, deve essere autorizzato per iscritto, dall'A.G.E.A.;

g) si precisa che, il produttore che inizia la consegna presso il centro di raccolta e/o acquisto, deve concludere le consegne, presso il centro stesso;

h) sull'apposito modello A.G.E.A., che accompagna il trasferimento di cui sopra, dovrà essere allegata una distinta che specifichi:

il nome del produttore;

il numero dei colli consegnati;

il gruppo varietale, oggetto della spedizione;

i) il funzionario addetto al controllo del centro di raccolta e/o acquisto, dovrà segnalare sul predetto documento di accompagnamento del tabacco trasferito:

il mezzo di trasporto (tipo e targa);

il tragitto da percorrere;

l'ora di partenza;

j) il funzionario addetto al controllo del magazzino di trasformazione, indicherà sulla stessa bolletta:

l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso il magazzino di trasformazione dovranno essere trasmessi anche i sotto elencati documenti:

distinta di cui al punto *g)*;

bollettini di perizia emessi presso il centro di raccolta e/o acquisto;

copia del registro analitico delle consegne del tabacco.

Il centro di raccolta e/o acquisto è operativo dal momento in cui, questa Agenzia procede con regolare autorizzazione scritta al riconoscimento dello stesso. Pertanto, a decorrere dalla data del riconoscimento, il centro di raccolta e/o acquisto non potrà essere adibito per finalità diverse da quelle previste dall'art. 16 regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998.

I funzionari preposti al controllo presso il centro di raccolta e/o acquisto, dovranno verificare, prima dell'inizio delle operazioni di ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.

Roma, 1° luglio 2003

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ....
nato a .... prov. .... il ....
residente in .... prov. ....
via .... , in qualità di legale rappresentante e/o titolare dell'impresa di trasformazione:

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Dichiara:

....
....
....
....
....
....

Luogo .... data ....

Firma del dichiarante
(Leggibile e di proprio pugno)

....

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

03A08096

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a San Josè de Costarica

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a San Josè de Costarica è modificata come segue: il territorio dello Stato e il Belize.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08057

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi (Tunisia) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08058

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado è modificata come segue: la Serbia e le province autonome di Kosovo e Vojvodina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08059

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Pretoria

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Pretoria (Sudafrica) è modificata come segue: il distretto di Pretoria, il Lesotho, Madagascar e Mauritius.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08060

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Oslo

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Oslo (Norvegia) è modificata come segue: il territorio dello Stato e l'Islanda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08061

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Damasco

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Damasco (Siria) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08062

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 139/2002 e n. 27/2003 adottate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

Con nota ministeriale n. 10PP/90276/IV-3 del 24 giugno 2003, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 139/2002 e n. 27/2003 assunte dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, relative alla rideterminazione del contributo di maternità a decorrere dall'anno 2003.

03A08085

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actidue giorno & notte C.M.»

Estratto decreto n. 197 del 13 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACTIDUE GIORNO & NOTTE C.M. nelle forme e confezioni: «500 mg + 60 mg compresse» 15 compresse giorno + «500 mg + 25 mg compresse» 5 compresse notte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - 04010 Latina, s.s. 156, km 50 - Italia, codice fiscale n. 04866591003.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg + 60 mg compresse» 15 compresse giorno + «500 mg + 25 mg compresse» 5 compresse notte;

A.I.C. n. 035400011 (in base 10) - 11SBBC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Goedecke GmbH - Mooswaldalee 1 - D79090 Freiburg (Germania).

Composizione: una compressa giorno (bianca) contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg, pseudoefedrina cloridrato 60 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 82,44 mg, amido di mais pregelatinizzato 21 mg, croscarmellosa sodica 10 mg, magnesio stearato 1 mg; compap L (amido di mais pregelatinizzato, povidone, crospovidone, acido stearico, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una compressa rivestita notte (azzurra) contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg, difenidramina cloridrato 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 37,5 mg, amido di mais pregelatinizzato 15 mg, croscarmellosa sodica 15 mg, magnesio stearato 2,5 mg, amido di mais 8 mg, amido glicolato sodico 16 mg idrossipropilcellulosa 26 mg, acido stearico 10 mg; soluzione standard di rivestimento (ipromellosa, glicole propilenico, opaspray M-1F-4315B- nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08100

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Ratiopharm Italia»

Estratto decreto n. 198 del 13 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DICLOFENAC RATIOPHARM ITALIA nella forma e confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270 - c.a.p. 20128 Italia, codice fiscale n. 12582960154.

Confezioni autorizzate A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 5 fiale im 75 mg/3 ml;

A.I.C. n. 034034013 (in base 10) - 10GNBX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio attestante che il medicinale in questione non gode non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merckle GmbH stabilimento sito in Blaubeuren (Germania), Ludwig-Merckle Strasse, 3; (Produzione); Merckle GmbH stabilimento sito in ULM (Germania), Graf-Arco Strasse, 3; (Confezionamento, controllo materiali, controlli prodotto finito).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: alcool benzilico 120 mg; glicole propilenico 600 mg; N-acetilcisteina 3 mg; edta sale sodico 0,3 mg; mannitolo 18 mg; sodio idrossido 0,798 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2245,902 mg.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08099

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nothav»

Estratto decreto NCR n. 200 del 13 giugno 2003

Specialità medicinale: NOTHAV nelle forme e confezioni:

«6 U.E. sospensione iniettabile» fiala da 0,5 ml;

«6 U.E. sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Chiron r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione della specialità medicinale di cui sopra è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Siena, via Fiorentina n. 1, le fasi terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da: società Chiron r.l. nello stabilimento sito in località Bellaria-Rosa, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6 U. E. sospensione iniettabile» fiala da 0,5 ml;

A.I.C. n. 032794048 (in base 10) - 0Z8TG0 (in base 32);

classe: «C»;

«6 U.E. sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 032794051 (in base 10) - 0Z8TG3 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una dose di 0,5 ml di vaccino contiene:

principio attivo: antigene dell'epatite A 6 unità elisa;

eccipienti: alluminio fosfato, cloruro di sodio, fenossietanolo, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,5 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Nothav adulti/Nothav bambini è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione da virus dell'epatite A. La vaccinazione è particolarmente indicata:

in aree ad alta endemia di epatite A ai soggetti suscettibili di contrarre l'infezione;

in aree ad endemia medio/bassa di epatite A per adulti/bambini a rischio di infezione quali:

viaggiatori in aree ad alta incidenza di epatite A (Africa, Asia, Bacino del Mediterraneo, Medio Oriente, Sud e Centro America);

soggetti esposti a contaminazione per motivi professionali (personale addetto alla manipolazione degli alimenti; addetti agli impianti di depurazione delle acque; personale medico e paramedico; personale di comunità chiuse, militari);

soggetti a rischio particolare di contagio (promiscuità sessuale, tossicodipendenti);

soggetti che vivono in stretto contatto con persone infette;

soggetti con malattie epatiche croniche o a rischio di svilupparle (per esempio portatori sani di epatite B e/o C, alcolisti) in cui la sovrapposizione di infezione da virus dell'epatite A potrebbe aggravare la patologia di base.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angidil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. specialità medicinale n. 271 del 15 maggio 2003

Specialità medicinale: ANGIDIL.

Società Errekappa Euroterapici S.p.a. - Via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delta specialità «Angidil» contraddistinti dai vecchi codici A.I.C. n. 028258059 e n. 028258097, prodotti anteriormente al 4 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 592 del 10 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedicron»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 338 del 13 giugno 2003

Medicinale: NIFEDICRON.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - c.a.p. 20152 Italia, codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati su richiesta amministrazione per la sostituzione nel RCP, al paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione», della frase: «In genere la capsula a rilascio prolungato deve essere inghiottita intera con un po' di liquido al mattino, indipendentemente dai pasti», con la seguente: «La capsula rigida a rilascio prolungato deve essere inghiottita intera, con un po' di acqua, al mattino a digiuno», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033746013 - «30 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033746025 - «60 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule rilascio prolungato.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 033746013 - «30 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule rilascio prolungato, varia a: «30 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

A.I.C. n. 033746025 - «60 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule rilascio prolungato, varia a: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keflex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 340 del 13 giugno 2003

Medicinale: KEFLEX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733 - c.a.p. 50019 Italia, codice fiscale n. 00426150488.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta. Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13). 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica del processo di manifattura del prodotto finito:

da: granulazione ad umido (processo one shot);

a: miscelazione a secco (processo two shot);

è approvata la modifica della formulazione di manifattura:

da: espressa in kg di granulato;

a: espressa in kg di «active blend».

È inoltre autorizzata la modifica degli eccipienti come di seguito indicata:

per la confezione A.I.C.: 035480019 espressa in mg/5 ml;

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: eritosina lacca di alluminio 3,7 mg - aroma guaranà 51880TP 12 mg - saccarosio q.b. a 3175 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: aroma guaranà 51880TP 6 mg - sodio laurilsolfato 0,19 mg - rosso allura E-129 0,25 mg - metilcellulosa 15 0,75 mg - dimeticone 350 0,25 mg - gomma polisaccaride 1,88 mg - amido pregelatinizzato 2,50 mg - saccarosio 3118,58 mg;

per la confezione A.I.C.: 035480021 espressa in mg/5 ml;

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: giallo tramonto 0,5 mg - aroma guaranà 51880TP 12 mg - saccarosio q.b. a 3175 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: aroma guaranà 51880TP 12 mg - sodio laurilsolfato 0,38 mg - rosso allura E-129 0,50 mg - metilcellulosa 15 1,50 mg - dimeticone 350 0,50 mg - gomma polisaccaride 3,75 mg - amido pregelatinizzato 5,0 mg - saccarosio 2972,45 mg.

È autorizzata la modifica degli stampati nel capitolo «istruzioni per l'uso»:

da: «Al momento della preparazione aggiungere al granulato secco una piccola quantità di acqua, agitare quindi aggiungere acqua fino al volume indicato dalla freccia. Riavvitare la capsula del flacone e agitare bene finché tutto il granulato non sia in sospensione»;

a: «Agitare bene il flacone prima della preparazione, quindi aggiungere acqua fino al livello indicato dalla freccia sull'etichetta, tappare e agitare bene la sospensione: con l'aggiunta di acqua il prodotto diventa rosso. Aggiungere acqua nuovamente fino al livello indicato dalla freccia ed agitare bene fino ad ottenere una sospensione uniforme. Agitare bene prima di ogni somministrazione»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035480019 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035480021 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

Si aggiornano, secondo gli standard terms, le denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 035480058 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 035480060 - «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse;

A.I.C. n. 035480072 - «1000 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

Si inseriscono negli stampati le avvertenze relative alla presenza del saccarosio: «Il granulato per sospensione orale contiene saccarosio: il prodotto deve essere usato con cautela nei casi di intolleranza ereditaria al fruttosio, sindrome da malssorbimento glucosio-galattosio, deficienza di sucrasi-isomaltasi. Tenere conto di ciò quando si somministri il prodotto a soggetti diabetici o a coloro che seguono una dieta ipocalorica».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bezalip»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 342 del 13 giugno 2003

Medicinale: BEZALIP.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - 20131 Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13). 1.b Modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione. 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: nucleo: amido di mais 35 mg; cellulosa microcristallina 47 mg; sodiocarbossimetilamilopectina 10 mg; silice colloidale anidra 3 mg; magnesio stearato 5 mg;

rivestimento: polimetacrilato 1,434 mg; polisorbato 80 0,079 mg; lattosio 2,643 mg; polietilenglicole 6.000 0,902 mg; caolino 2,114 mg; talco 1,189 mg; titanio diossido 1,586 mg; sodio citrato biidrato 0,053 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: nucleo: amido di mais 21 mg; amido pregelatinizzato 14 mg; cellulosa microcristallina 47 mg; sodio amido glicolato 10 mg; silice colloidale anidra 3 mg; magnesio stearato 5 mg;

rivestimento: poli (etilacrilato, metilmetacrilato) 0,793 mg; polisorbato 80 0,080 mg; lattosio monoidrato 2,642 mg; macrogol 10.000 0,792 mg; caolino pesante 1,115 mg; talco 1,190 mg; titanio diossido 1,585 mg; sodio citrato 0,053 mg.

Sono inoltre autorizzate le conseguenti modifiche:

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli «in process» durante la produzione del medicinale;

modifica del lotto che varia da 1.000.000 cp a 2.400.000 cp;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifiche per adeguamento alla Farmacopea europea;

modifica delle procedure di controllo del medicinale,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024732012 - 50 confetti 200 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024732012 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euxat»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 343 del 13 giugno 2003

Medicinale: EUXAT.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto, 34 - c.a.p. 20145 Italia, codice fiscale n. 09138720157.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati su richiesta amministrazione per la sostituzione nel RCP, al paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione», della frase: «In genere la compressa film-rivestita deve essere inghiottita con un po' di liquido al mattino, indipendentemente dai pasti», con la seguente: «La compressa rivestita con film deve essere inghiottita con un po' di acqua, al mattino a digiuno»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032165019 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 032165021 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032165019 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse, varia a: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 032165021 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse, varia a: «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenidina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 344 del 13 giugno 2003

Medicinale: FENIDINA.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156 Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati su richiesta amministrazione per la sostituzione nel RCP, al paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione», la frase: «In genere la compressa film-rivestita deve essere inghiottita con un po' di liquido al mattino, indipendentemente dai pasti», con la seguente: «La compressa rivestita con film deve essere inghiottita con un po' di acqua, al mattino a digiuno»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026586014 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026586026 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026586014 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse, varia a: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026586026 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse, varia a: «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07822

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coral»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 345 del 13 giugno 2003

Medicinale: CORAL.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 22 - c.a.p. 00040 Italia, codice fiscale n. 01163980681.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati su richiesta amministrazione per la sostituzione nel RCP, al paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione», della frase: «In genere la compressa film-rivestita deve essere inghiottita con un po' di liquido al mattino, indipendentemente dai pasti», con la seguente: «La compressa rivestita con film deve essere inghiottita con un po' di acqua, al mattino a digiuno»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024599045 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 024599058 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024599045 - «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse, varia a: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 024599058 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse, varia a: «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mivacron»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 346 del 13 giugno 2003

Medicinale: MIVACRON.

Titolare A.I.C.: società GlaxoSmithKline p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: mantenimento uso solventi tipo 1 e 2.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Mivacron» è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica di tipo II relativa al mantenimento dell'uso del solvente 1,2 dichloroethano nella produzione del principio attivo in compliance con i limiti stabiliti dall'ICH Q3C guideline for residual solvents,

relativamente alle confezioni sottospecificate:

«10 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 028845016;

«20 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 028845028;

IV 2 fiale da 25 ml - A.I.C. n. 028845030 (sospesa).

È, inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«10 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 028845016;

«20 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 028845028;

IV 2 fiale da 25 ml - A.I.C. n. 028845030 (sospesa),

in:

«2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 028845016;

«2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 028845028;

«2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 2 fiale da 25 ml - A.I.C. n. 028845030 (sospesa).

Per la confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 2 fiale da 25 ml - A.I.C. n. 08845030, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07824

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ferrofolin», «Levofolene», «Minias», «Miranova» e «Pasaden».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. specialità medicinale n. 351 del 13 giugno 2003

Specialità medicinali: FERROFOLIN, LEVOFOLENE, MINIAS, MIRANOVA e PASADEN.

Società Schering S.p.a. - Via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Ferrofolin» - A.I.C. n. 025928045; «Levofolene» - A.I.C. n. 027352020, A.I.C. n. 027352057, A.I.C. n. 027352069, A.I.C. n. 027352071; «Minias» - A.I.C. n. 023382017, A.I.C. n. 023382029, A.I.C. n. 023382031; «Miranova» - A.I.C. n. 032779012; «Pasaden» - A.I.C. n. 026368050, A.I.C. n. 026368062, A.I.C. n. 026368086; prodotti anteriormente al 3 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 589 del 10 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 2 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubblica italiana.

03A08103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano di cui al decreto n. 614/2002.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. specialità medicinale n. 352 del 13 giugno 2003

Specialità medicinale: TUTTE (Decreto n. 614/2002).

Società Novartis Farma S.p.a. - Strada Statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 614 del 23 dicembre 2002 e prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 614 del 23 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 28 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ugurol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. specialità medicinale n. 354 del 13 giugno 2003

Specialità medicinale: UGUROL:

«250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017/;

«0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029/.

Società Rottapharm S.r.l. - Via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Ugurol» - «250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017, «Ugurol» - 0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029, prodotti anteriormente al 22 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 337 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 17 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione di commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebicina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. specialità medicinale n. 358 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale NEBICINA:

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml - A.I.C. n. 023189018;

«40 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 1 ml - A.I.C. n. 023189032;

«20 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml - A.I.C. n. 023189044;

«150 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml - A.I.C. n. 023189057.

Società Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nebicina» «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml - A.I.C. n. 023189018; «Nebicina» «40 mg/ml soluzione iniettabile» flacone da 1 ml - A.I.C. n. 023189032; «Nebicina» «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» flacone da 2 ml - A.I.C. n. 023189044; «Nebicina» «150 mg/2 ml soluzione - A.I.C. n. 023189057, prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 28 del 10 febbraio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 3 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08101

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Conegliano e di Milano

Con decreto 6 marzo 2003, n. DT/2003/0090, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 2003, registro n. 1, foglio n. 309, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Conegliano (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33, mappali numeri 1022, 1023, e al foglio n. 23 mappale n. 930 della superficie complessiva di mq 501, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 marzo 2001, in scala 1:2000, dal Dipartimento del territorio di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 6 marzo 2003, n. DT/2003/0092, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 2003, registro n. 1, foglio n. 310, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito nel comune di Milano, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 545, mappali n. 159, della superficie complessiva di mq 310, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio del territorio di Milano che fa parte integrante del citato decreto.

03A07940 - 03A07941

REGIONE TOSCANA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 3396 del 13 giugno 2003 alla Società immobiliare Soldati S.a.s., avente:

sede legale in via Gramsci, 2 - 47035 Gambettola (Forlì-Cesena);

stabilimento di produzione in via Livornese, 411 - Lastra a Signa (Firenze);

codice fiscale e partita IVA 00446130403,

è stato decretato:

1. Di revocare la sospensione dell'autorizzazione e contestualmente rilasciare alla Società immobiliare Soldati S.a.s. le seguenti autorizzazioni:

a) all'utilizzazione della soffiatrice di preforme modello Alkam BM8 per la produzione di contenitori in PET destinati all'imbottigliamento di acqua minerale;

b) all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale naturale «Fontepatri», nei tipi «piatta» ed «addizionata di anidride carbonica» in contenitori di PET, della capacità di 0,5, 1 e 1,5 litri, ottenuti da preforme, in via provvisoria per la durata di 36 mesi a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e comunque non prima di aver ottemperato a quanto prescritto nel successivo punto 3).

2. Le preforme di cui al punto 1-*b)* saranno fornite dalle seguenti ditte che utilizzeranno i polimeri specificati:

Pizzorni S.a.s - Rossiglione (Genova):

PET Lighter - INCA International S.p.a. - DOW;

PET Starlight - Aussapol S.p.a.;

PET Bripet 2000 BST - Brilen S.A.;

PET Relpet G5801 - Reliance I.L.;

PET Huapet - Hualon Corporation;

PET Acelan - Daehan Synthetic Fiber Co.;

Asaplast S.r.l. - Villa Lempa (Teramo):

PET Lighter - INCA International S.p.a. - DOW;

PET Cleartuf - MG Polimeri S.p.a.;

PET Huapet - Hualon Corporation;

PET Acelan - Daehan Synthetic Fiber Co.;

PET Shinpet - Shinkong Synthetics.

3. Di vietare la commercializzazione dell'acqua minerale fino alla completa distruzione della prove di produzione sottoposte a sequestro ai sensi dell'ordinanza n. 98 del 12 agosto 2002 del comune di Lastra a Signa.

4. Il richiedente dovrà apporre sulle confezioni etichette conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 105/1992 e successive modifiche, al decreto legislativo n. 109/1992 e successive modifiche ed alla circolare del Ministero della sanità n. 19/1993.

5. Di dichiarare decadute le autorizzazioni di cui al decreto dirigenziale n. 95 del 19 gennaio 1999.

6. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la Società immobiliare Soldati S.a.s. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme di PET di cui al punto 1-*b)*, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica.

Con decreto dirigenziale n. 3397 del 13 giugno 2003 alla Società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in localita Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita IVA 00753740158,

sono state trasferite tutte le autorizzazioni precedentemente intestate alla Panna S.p.a. per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale «Panna», rilasciate con i seguenti atti:

delibera n. 6304 del 1° giugno 1981;

delibera n. 427 del 17 gennaio 1983;

delibera n. 9950 del 3 gennaio 1983 (modificata con D.G.R.T. 12485/86);

delibera n. 7435 del 16 luglio 1984 (modificata con D.G.R.T. 12485/86);

delibera n. 4494 del 19 maggio 1986;

delibera n. 5171 del 9 giugno 1986 (modificata con D.G.R.T. 4791/87);

delibera n. 12485 del 22 dicembre 1986;

delibera n. 4791 del 18 maggio 1987;

delibera n. 6455 del 29 giugno 1987 (rinnovata con D.G.R.T. 6398/88);

delibera n. 8327 del 7 settembre 1987;

delibera n. 8804 del 21 settembre 1987;

delibera n. 5112 del 30 maggio 1988;

delibera n. 6389 dell'11 luglio 1988;

delibera n. 10539 del 21 novembre 1988 (rinnovata con D.G.R.T. 1400/90);

delibera n. 10755 del 28 novembre 1988;

delibera n. 8835 del 23 ottobre 1989;

delibera n. 1400 del 19 febbraio 1990;

delibera n. 9210 del 25 ottobre 1991;

delibera n. 207 del 10 gennaio 1994 (rinnovata con decreto n. 518/97);

delibera n. 2671 del 28 marzo 1994;

delibera n. 7380 del 26 luglio 1994 (rettificata con D.G.R.T. 11896/94 e rinnovata con decreto n. 2008/95);

delibera n. 11896 del 5 dicembre 1994;

delibera n. 2008 del 5 luglio 1995 (rinnovato in via definitiva con decreto n. 6904/98);

lettera prot. VI/758/6.6.2 del 16 gennaio 1996 (richiama 2 delibere: n. 207/94 e n. 2008/95 - rinnovata con decreto n. 518/97);

decreto n. 518 del 11 febbraio 1997 (rinnovato con decreto n. 4416/00);

decreto n. 3282 del 9 giugno 1998 (rinnovato con decreto n. 4311/99);

decreto n. 6904 del 9 novembre 1998;

decreto n. 1611 del 2 aprile 1999 (rettificato con decreto n. 2699/99 per errore materiale e rinnovato con decreto n. 4807/2002);

decreto n. 2699 del 21 maggio 1999;

decreto n. 4311 del 12 luglio 1999 (rinnovato con decreto n. 4011/02);

decreto n. 4636 del 2 agosto 1999 (rinnovato in via definitiva con decreto n. 4010/02);

decreto n. 7561 del 10 dicembre 1999 (rettificato con decreto n. 348/00 per errore materiale);

decreto n. 348 del 31 gennaio 2000;

decreto n. 4416 del 4 agosto 2000;

decreto n. 906 del 21 febbraio 2001;

decreto n. 2894 del 1º giugno 2001;

decreto n. 4761 del 7 settembre 2001;

decreto n. 4010 del 7 agosto 2002;

decreto n. 4011 del 7 agosto 2002;

decreto n. 4807 del 20 settembre 2002;

decreto n. 6426 del 27 novembre 2002.

Con decreto dirigenziale n. 3395 del 13 giugno 2003 alla Società Sant'Elena S.p.a., avente:

sede legale in via Forcella, 3 - 20144 Milano;

stabilimento di produzione in viale della Libertà, 112 - 53042 Chianciano Terme (Siena);

codice fiscale 00050730522;

partita IVA 10403940157,

sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

1. All'esercizio della nuova linea di imbottigliamento in vetro;

2. All'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali naturali «Sant'Elena» e «Marzia» nei tipi piatta ed addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro delle capacità di cl 33, 50, 75 e 100.

03A08063 - 03A08064 - 03A08065

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501156/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.